

Circol@re nr. 05 del 13 gennaio 2018

ADDIO SCHEDA CARBURANTE SARÀ ABROGATA DAL 1° LUGLIO 2018

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 - c.d. Legge di Bilancio 2018 - all'art. 1 comma 909 ha introdotto l'obbligo, dal 1° gennaio 2019, di utilizzo della fattura elettronica anche nei confronti di privati consumatori. Tale obbligo sarà anticipato al prossimo 1° luglio 2018 (art. 1 comma 927) per i rifornimenti di carburante per autotrazione effettuati da soggetti passivi IVA. Alla luce di tale obbligo sarà abrogata la scheda carburante anche perché i pagamenti dovranno necessariamente essere monitorati mediante moneta elettronica.

FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA DAL 1° LUGLIO 2018

A decorrere dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria la fattura elettronica emessa con riferimento:

- alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- alle cessioni di carburanti per autotrazione effettuati dai distributori stradali nei confronti di soggetti titolari di partita IVA. A decorrere dal 1° luglio 2018 le spese per carburante per autotrazione saranno deducibili dal reddito e l'IVA sarà detraibile, solo se gli acquisti saranno effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate potranno essere individuati altri mezzi idonei oltre agli strumenti di pagamento sopra evidenziati. Alla luce di tali novità dal 1° luglio 2018 sarà abrogata la scheda carburante. Si fa presente, inoltre, che agli esercenti impianti di distribuzione spetterà un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate dagli operatori finanziari per l'utilizzo degli strumenti di pagamento sopra indicati compatibilmente con la disciplina europea sugli aiuti de minimis e a decorrere dall'esercizio successivo a quello di maturazione (l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, 100.000 euro per le imprese di trasporto merci su strada);
- alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Amministrazione pubblica.



Sempre a decorrere dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi delle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere definiti modalità e termini gradualità dell'obbligo anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.

ABROGAZIONE DAL 1° LUGLIO 2018 DELLA SCHEDA CARBURANTI

In base a quanto più sopra riportato si evidenzia che dal 1° luglio 2018 (art. 1 comma 927) verrà abrogata la scheda carburante. Ciò in considerazione del fatto che sempre dal 1° luglio 2018:

- verrà anticipato l'obbligo di fattura elettronica per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come **carburanti per motori** e per le prestazioni di soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con una **pubblica amministrazione**;
- vi sarà l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli **impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA** e verrà circoscritta l'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione;
- vi sarà la limitazione della **deducibilità e della detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante** ai soli **pagamenti tracciabili**. Infatti, l'avvenuta effettuazione dell'operazione dovrà essere provata dal pagamento mediante **carte di credito, carte di debito o carte prepagate**.
- agli esercenti di **impianti di distribuzione di carburante** è attribuito un **credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, utilizzabile in compensazione.

Invece, **fino al 30 giugno 2018** in tema di deducibilità e detrazione IVA relativa agli acquisti di carburante **varranno le vigenti regole**.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

